

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

- Affissa all'Albo Pretorio il
05/04/2017
- Allegati presenti

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017

Nr. Progr. **8**

Data **28/03/2017**

Seduta NR. **2**

Cod Ente: **CO-36025/R**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/03/2017

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE solita sala delle Adunanze, oggi 28/03/2017 alle ore 20:30 previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
PALADINI MAURIZIO	S	GUIDI ANDREA	S	GIANNASI ALDO	S
PRATI MARCO	S	GUALMINI ANTONELLA	S		
CAVAZZI ROBERTO	S	CONIGLIO MARIA ROSARIA	S		
CORCIOLANI LUCIA	S	DONADELLI MEDARDO	N		
GIGLI DEBORA	S	ZANOTTI SAURO	S		
<i>Totale Presenti: 10</i>			<i>Totale Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

DONADELLI MEDARDO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, BUSCIGLIO GAETANO.

In qualità di SINDACO, il PALADINI MAURIZIO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

, , ,

ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 244 del 30.12.2016, che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017-2019 degli Enti locali;

PRESO atto che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria), componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di stabilità, ha abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 di istituzione della TARES ;

VISTA la propria deliberazione n. **17**, in data 30/8/2014, con la quale sono stati approvati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), tra i quali il regolamento TARI;

VISTE le deliberazioni consiliari nr. **14** del 28/7/2015 e nr. **7** del 28.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di modifica del regolamento TARI;

VISTO che la disciplina della TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

VISTO il piano finanziario (**All.A**) approvato dall'autorità d'ambito regionale (ATERSIR) con propria deliberazione n. **17** del 15 marzo 2017;

VISTO l'art.175 del Tuel;

VISTO il Dlgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" coordinato e integrato del DLgs 126/2014;

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che:

- Al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato ATERSIR occorre aggiungere i costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo rischi su crediti e crediti inesigibili, oltre che per riduzioni dovute alle agevolazioni così come indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze nelle linee guida predisposte per l'applicazione della TARES e valide anche ai fini TARI, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato (**All.B**);
- Dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre dedurre il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche (di cui all'art.33 bis del DL.n.248 del 2007), le entrate da attività di recupero evasione tributaria e l'importo delle agevolazioni concesse ai sensi del comma 660 della legge 27/12/2013 n.147 e successive modificazioni e integrazioni e l'eventuale avanzo di gestione dell'esercizio precedente, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato (**All.B**);

CONSIDERATO che la **TARI** pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

CONSIDERATO che la tariffa è **composta** da una **quota fissa** legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una **quota variabile** rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "**domestiche**" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "**non domestiche**" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto da una componente fissa e da una variabile.

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

VISTO che complessivamente i costi per l'anno 2017 sono pari ad **€ 433.306.01**

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

VISTO che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 196.841,02 imputabili ai costi fissi mentre per € 236.464,99 sono imputabili ai costi variabili.

PRESO ATTO che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 79% per le utenze domestiche e nel 21% per le utenze non domestiche.

VISTO che l'articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/1999 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad € 196.841,02, è suddiviso in € 155.487,99, riferiti alle utenze domestiche ed € 41.353,03 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad € 236.464,99 è suddiviso in € 186.977,18 attribuibili alle utenze domestiche ed € 49.487,81 a quelle non domestiche.

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni ed esenzioni previste.

CONSIDERATO che:

- il D.L. n.16/2014 convertito con modificazioni nella legge 2/5/2014 n.68 e ulteriormente modificato dall'art.1 comma 27 della legge n.208 del 28/12/2015 ha previsto all'art.2 l'introduzione, dopo la lettera e):

- della seguente lettera e-bis "al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014,2015,2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»;

- della seguente lettera e-ter) " *il comma 660 è sostituito dal seguente:*

«660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

RITENUTO di avvalersi, in sede di determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2016, delle disposizioni introdotte dalle lettere e-bis e e-ter dell'art.2 del DL 16/2014 convertito con modificazioni nella legge 2/5/2014 n.68 e ulteriormente modificato dall'art.1 comma 27 della legge n.208 del 28/12/2015;

RICHIAMATO l'art. 16 "Agevolazioni", comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato in data odierna, che testualmente recita: " *Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione della tassa rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, e comunque non superiore ai limiti di cui all'articolo 18. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell'approvazione delle tariffe della tassa di cui all'articolo 11, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tassa ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche.* ";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio finanziario/Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano Finanziario al fine della determinazione della tariffa TARI, **allegato sub B**) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 3) di avvalersi delle disposizioni di cui all'art.2, lettera e-bis, del D.L. n.16/2014, convertito con modificazioni nella legge 2/5/2014 n.68, ai sensi del quale «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»;
- 4) di determinare i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche come risultanti dal prospetto **allegato sub C**, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n.158/1999;
- 5) di determinare i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche come risultanti dal prospetto **allegato sub C**, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n.158/1999 ad eccezione dei coefficienti Kc delle seguenti categorie, dando atto che gli stessi sono stati determinati avvalendosi delle disposizioni introdotte dalla lettera e-bis dell'art.2 del D.L. 16/2014:

Categoria	Riduzione applicata
16- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pube e agriturismo	48%
17- Bar, caffè, pasticceria	28%
19- Plurilicenze alimentari e/o miste	5%
20- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza	50%

6) di approvare le tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto **allegato sub C**) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, dando atto che le stesse sono state determinate avvalendosi delle disposizioni introdotte dalla lettera e-bis dell'art.2 del DL 16/2014

7) di confermare, ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con deliberazione n. 17 in data 28/7/2015, l'applicazione delle seguenti riduzioni per fasce ISEE per le utenze domestiche dei residenti, dando atto che le stesse sono state determinate avvalendosi delle disposizioni introdotte dalla lettera e-ter dell'art.2 del DL 16/2014:

Riduzione del	
50 %	per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE fino a 5.000 euro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 28/03/2017

25%	per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE da 5.001 euro a 8.000 euro
15%	per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE da 8.001 euro a 10.000 euro

8) di stabilire che, in fase di prima applicazione, preso in esame l'art. 16, c. 3, del Regolamento TARI, la Giunta Comunale provvederà, con successivo atto, ad approvare l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione della tassa ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche;

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

10) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. nr. 267/2000.

ALLEGATO B

VOCI D.P.R. 158/99	ALLEGATO B		
	COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2017		
	Gestore	Comune	Totale
CSL	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
CRT	103.423,66 €	1.100,00 €	104.523,66 €
CTS	93.329,21 €	0,00 €	93.329,21 €
AC	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CGIND (A)	196.752,87 €	3.800,00 €	200.552,87 €
CRD	120.088,00 €	9.000,00 €	129.088,00 €
CTR	15.597,90 €	0,00 €	15.597,90 €
CONAI	-14.913,39 €	0,00 €	-14.913,39 €
CGD (B)	120.772,51 €	9.000,00 €	129.772,51 €
CG (A+B)	317.525,38 €	12.800,00 €	330.325,38 €
CARC	0,00 €	17.613,00 €	17.613,00 €
CGG	36.573,34 €	0,00 €	36.573,34 €
CCD*	24.353,59 €	6.583,84 €	30.937,43 €
CC	60.926,93 €	24.196,84 €	85.123,77 €
Rn	12.230,86 €	0,00 €	12.230,86 €
Amm	7.682,00 €		7.682,00 €
Acc	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CKn	19.912,86 €	0,00 €	19.912,86 €
Ctot	398.365,17 €	36.996,84 €	435.362,01 €
IVA COSTI GESTORE			39.424,00 €
TOTALE PEF			474.786,01 €
A DEDURRE			-41.480,00 €
TOTALE COSTO 2017 DA COPRIRE CON TARIFFA			433.306,01 €

RIEPILOGO COSTI COMUNE COMPRESI NEL PEF

Costo spazzamento strade	2.700,00 €
Spese per gestione stazione di trasbordo	1.100,00 €
Costi per gestione discarica	0,00 €
TOTALE CGIND	3.800,00 €
Costo gestione isole ecologiche	9.000,00 €
TOTALE CGD	9.000,00 €
Spese personale	14.463,00 €
Spese postali	2.250,00 €
Manutenzione software	600,00 €
Acquisto beni di consumo	300,00 €
TOTALE CARC	17.613,00 €
Fondo crediti dubbia esigibilità	5.500,00 €
Fondo crediti inesigibili	2.000,00 €
Interessi passivi da bilancio	1.057,16 €
Restituzione fondo UFB	-1.973,32 €
TOTALE CCD	6.583,84 €

DEDUZIONI

Contributo Miur	617,00 €
Recupero evasione tributaria	25.000,00 €
tari immobili comunali e scuole	8.263,00 €
tari ambulanti	700,00 €
Agevolazioni	6.900,00 €
	0,00 €
TOALE DEDUZIONI	41.480,00 €

COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
2.700,00	
35.705,28	68.818,38
	93.329,21
38.339,14	90.748,86
	15.597,90
	-14.913,39
17.613,00	
36.573,34	
30.937,43	
19.912,86	
181.781,05 €	253.580,96 €
15.059,97	24.364,03
196.841,02 €	277.944,99 €
	-41.480,00
196.841,02 €	236.464,99 €

ALLEGATO C**TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE**

UTENZE DOMESTICHE	COEFFICIENTI APPLICATI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	
N° OCCUPANTI	Ka	Kb(n)	Tariffa a mq. €	Tariffa Variabile
1	0,80	1,00	0,51730	54,25385
2	0,94	1,80	0,60782	97,65694
3	1,05	2,30	0,67895	124,78386
4	1,14	2,60	0,73715	141,06002
5	1,23	2,90	0,79534	157,33617
6	1,30	3,40	0,84061	184,46310

ALLEGATO C

TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

CAT.	ATTIVITA'	COEFFICIENTI APPLICATI		QUOTA FISSA Tariffa/mq.€	QUOTA VARIABILE Tariffa/mq. €	TOTALE Tariffa/mq. €
		KC	KD			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	0,44	3,62	0,90390	1,05308	1,95698
2	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	0,38	3,13	0,85214	0,99302	1,84516
3	Stabilimenti balneari	0,19	1,55	0,40057	0,46382	0,86439
4	Sale esposizioni, autosaloni	0,47	3,87	0,70137	0,82415	1,52552
5	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,53	11,03	2,29539	2,34786	4,64325
6	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	1,51	11,43	2,25863	2,43453	4,69316
7	Case di cura e riposo	0,64	5,22	1,57527	1,59058	3,16585
8	Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale	0,62	10,10	0,93353	2,15173	3,08526
9	Banche e istituti di credito	0,92	7,55	1,37273	1,60677	2,97950
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	0,93	9,38	1,39884	1,99648	3,39532
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	1,20	8,07	1,79805	1,71772	3,51577
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbieri, estetista, saloni di bellezza, ecc.	1,05	7,22	1,57152	1,53670	3,10822
13	Carrozeria, autofficina, elettrauto, gommista	0,97	7,69	1,45360	1,63711	3,09071
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,08	6,92	1,62402	1,47292	3,09694
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,89	7,81	1,33072	1,66267	2,99339
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	1,45	11,87	2,17267	2,52870	4,70137
17	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	1,43	11,68	2,13876	2,48701	4,62577
18	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	1,95	8,28	2,92399	1,76223	4,68622
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,73	14,32	1,09744	3,04922	4,14666
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,59	14,69	5,38591	3,12835	8,51426
21	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	1,13	9,86	1,69484	2,09968	3,79452

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 28/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PALADINI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BUSCIGLIO GAETANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line (L. 69/2009) accessibile al pubblico dal **05/04/2017** al **20/04/2017** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Montefiorino, lì 05/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BUSCIGLIO GAETANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Montefiorino, lì 05/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
BUSCIGLIO GAETANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il **18/04/2017**, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000.

Montefiorino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Montefiorino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 28/03/2017

OGGETTO

Pareri resi ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, nr. 267, in ordine alla seguente proposta di deliberazione:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017

TRIBUTI

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del T.U.E.L. in oggetto, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addi, 28/03/2017

IL RESPONSABILE

F.to CORCIOLANI MARIA GRAZIA

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 49 del T.U.E.L., si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addi, 28/03/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to CORCIOLANI MARIA GRAZIA